

**(1) Precisazioni sul contributo volontario dei genitori alle attività scolastiche:**

Il rif. normativo è il comma 622 della **legge 296/2006** \_\_ (finanziaria 2007), dopo aver sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per dieci anni ha tra l'altro confermato "*il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*". Pertanto se ne desume che "*In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è dunque consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro) fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, ect). Eventuali contributi per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria*".

È un dato evidente e storico che il contributo volontario non sia stato introdotto dalla **L. 40/07 (Bersani)**, la quale all'art. 13 ne ha semplicemente prevista la possibilità di detrazione (per le persone fisiche) ovvero di deduzione (per le persone giuridiche) alle condizioni previste. Nel primo caso si sottrae l'importo dall'imposta lorda per determinare l'imposta netta dovuta. La deduzione invece è un'agevolazione che opera sul reddito imponibile.

Tali erogazioni "liberali", cioè volontarie, ai fini della detraibilità e/o deducibilità devono essere effettuate "*tramite banca o ufficio postale*" o **nelle altre modalità indicate, riportando nella causale che esse sono vincolate ad uno o più dei seguenti fini:**

a) innovazione tecnologica;      b) edilizia scolastica;      c) ampliamento dell'offerta formativa

L'Agenzia delle entrate ha dedicato un approfondimento proprio alle erogazioni liberali spiegando che "*sono detraibili dall'imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.*

*La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento*".

Per la verità già l'articolo 15, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 917/1986, aveva previsto la detrazione dall'imposta lorda di un pari importo dell'ammontare delle "*Spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali*" cioè le tasse dovute dopo l'obbligo.

In sintesi pertanto il contributo:

- è volontario
- non deve essere destinato al funzionamento ordinario ma all'arricchimento dell'offerta;
- se esso è finalizzato 1. all'innovazione tecnologica;      2. all'edilizia scolastica;      3. **all'ampliamento dell'offerta formativa ed il versamento è effettuato tramite banca o ufficio postale è detraibile/deducibile.**